



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Allegato 1 – Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 5 febbraio 2024

MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM STATALI (ACCADEMIE, CONSERVATORI DI MUSICA, POLITECNICI DELLE ARTI E ISIA)

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

ART. 1

1. Le presenti disposizioni si applicano al personale docente e tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dalle Accademie, dai Conservatori di musica, dai Politecnici delle arti e dagli ISIA statali e ne disciplinano la mobilità territoriale e l'utilizzazione temporanea per l'anno accademico 2024/2025.
2. Gli effetti decorrono dalla data del presente verbale di confronto.
3. I termini e le modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente verbale di confronto sono definiti con apposita Ordinanza Ministeriale.
4. Le operazioni di mobilità territoriale sono precedute dall'assegnazione di sede definitiva al personale docente e non docente che ottiene la restituzione al ruolo di provenienza dopo aver prestato servizio in posizione di fuori ruolo.
5. Nel caso in cui nella sede di origine non dovessero risultare posti vacanti e disponibili, l'interessato indicherà le sedi in ordine di preferenza con apposita domanda, da presentare al Ministero negli stessi termini previsti dalla domanda sulla mobilità.
6. Ai fini delle presenti disposizioni, il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi dell'allegato A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi dell'allegato A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).
7. Ai fini delle presenti disposizioni, il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI E LA UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

ART. 2

TRASFERIMENTI

1. Ai fini della mobilità, del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni in questione, si dovrà tener conto delle cessazioni riferite all'anno accademico 2024/2025 e delle vacanze comunque determinatesi nell'organico nazionale prima del 30 aprile 2024, ivi compresi i posti derivanti da ampliamento degli organici se acquisiti nelle dotazioni organiche di diritto entro il 30 aprile 2024.
2. Coloro che sono stati trasferiti o utilizzati d'ufficio, quali perdenti posto, hanno titolo a rientrare con precedenza assoluta nella sede di precedente titolarità, qualora vi sia la relativa vacanza di cattedra o posto.
3. Le sedi staccate delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica ai fini del trasferimento sono considerate autonome.
4. Alla copertura dei posti che si rendono vacanti in corso d'anno, si provvede con incarichi a tempo determinato o, nel caso del personale EQ, mediante attribuzione di incarichi ad interim da parte del MUR previo consenso dell'interessato/a individuato/a.
5. I secondi posti di direttore amministrativo non sono disponibili né per trasferimento, né per utilizzazioni e laddove vacanti vengono soppressi dall'Istituzione e convertiti in altro profilo, salvo che il MUR ne disponga la soppressione per esigenze derivanti da procedure ex art. 7 co. 3 del d.P.R. 171/2011 o da esigenze di allineamento tra le dotazioni organiche di fatto e di diritto di altre Istituzioni.
6. Non può essere disposto il trasferimento di unità di personale che non abbiano superato il periodo di prova sul posto di prima nomina ai sensi degli articoli 10 e 11 del CCNL AFAM 4 agosto 2010. È comunque consentita la partecipazione alle procedure di mobilità al personale che sta svolgendo il periodo di prova, per il quale l'eventuale mancato superamento del periodo di prova è causa ostativa al trasferimento.
7. Non può presentare domanda di trasferimento, la quale nel caso è considerata nulla, il personale tecnico e amministrativo che sia stato assunto dopo il 1° novembre 2019 mediante concorso a tempo indeterminato di cui all'art. 64-bis, co. 3, del D.L. 77/2021, nonché il personale docente che sia stato assunto mediante concorso a tempo indeterminato di cui all'art. 6, co. 4-ter, del D.L. 198/2022 come modificato dal D.L. 215/2023, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.
8. I posti presso le Istituzioni statizzate ai sensi dell'art. 22-bis del D.L. 50/2017 che vengano creati nel corso dell'a.a. 2023/2024 mediante ampliamento dell'organico e per i quali vi siano candidati negli elenchi A/B della medesima Istituzione sono destinati alla nomina in ruolo di tali candidati e non sono disponibili per la mobilità.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

ART. 2 BIS

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. Ai fini della mobilità del personale tecnico e amministrativo, sono da considerare disponibili tutti i posti che si rendono vacanti per collocamento a riposo e dimissioni a decorrere dall'inizio dell'a.a. 2024/2025, salvo che sugli stessi o su altro posto non vacante del medesimo profilo sia in servizio un'unità di personale con contratto a tempo determinato che maturi i requisiti per la stabilizzazione entro il 31 ottobre 2024.
2. Il personale tecnico e amministrativo in servizio con contratto a tempo determinato e con almeno 24 mesi di servizio per assistenti e coadiutori e almeno 36 mesi di servizio per funzionari e EQ è confermato a domanda ai fini della stabilizzazione. Il servizio necessario deve essere maturato entro il 31 ottobre dell'anno accademico antecedente a quello in cui diventano operativi i trasferimenti.
3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio con contratto a tempo determinato e con servizio inferiore ai limiti di cui al comma 2 è confermato a domanda. Nei casi in cui al lavoratore sia stata comminata una sanzione disciplinare, la conferma avviene previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le vacanze relative al personale non confermato sono disponibili alla mobilità.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano ai posti vacanti o comunque disponibili per l'a.a. 2024/2025, nonché al personale contrattualizzato con contratto a tempo determinato su posto vacante successivamente alle operazioni di mobilità.
5. I posti di elevata qualificazione (EQ) e di funzionario già vacanti e disponibili per il trasferimento nell'a.a. 2023/2024, ivi compresi quelli che si sono resi vacanti durante le operazioni di mobilità 2023/2024 in seguito a trasferimento del titolare nonché quelli che si sono resi vacanti successivamente e per i quali non è stata presentata alcuna domanda di trasferimento nell'a.a. 2023/2024, per i quali siano stati banditi concorsi a tempo indeterminato alla data di stipula del presente verbale di confronto, non sono disponibili per la mobilità.
6. I posti che si rendono vacanti presso le Istituzioni statizzate per trasferimento del titolare, per i quali sono presenti candidati nei rispettivi elenchi A e B, non sono disponibili per la mobilità in numero pari ai candidati inclusi negli elenchi.
7. Per il personale appartenente all'area terza (funzionari), il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, prima dell'avvio delle procedure, le caratteristiche del profilo specifico per ogni posto vacante, con l'indicazione dei titoli di studio corrispondente al settore (fatta salva la possibilità di non indicare alcun settore specifico), in relazione ai seguenti settori:
 - settore amministrativo/gestionale;
 - settore tecnico/informatico;
 - settore archivistico/bibliotecario.

A tal fine il Consiglio d'Amministrazione può disporre, ovvero delegare il Direttore a tal fine, l'esclusione dei profili non corrispondenti esclusivamente sulla base del settore di appartenenza o, per funzionari appartenenti a settore diverso da quello di destinazione, del titolo di studio posseduto o delle caratteristiche del profilo per il quale l'interessato è stato reclutato. Non può comunque essere escluso chi sia in possesso dei titoli di studio specifici o equiparati indicato dal



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Consiglio di Amministrazione per il settore purché rientri tra quelli di cui alla seguente tabella, con riferimento ai diversi settori:

- settore amministrativo/gestionale: laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche
 - settore archivistico/bibliotecario: laurea in studi umanistici (lettere, storia, filosofia, eccetera), archivistica e biblioteconomia, conservazione dei beni culturali
 - settore tecnico-informatico: laurea in informatica, ingegneria
8. Il personale appartenente all'area EQ può effettuare la mobilità su posti il cui settore professionale corrisponda a quello di appartenenza, ossia: amministrativo/gestionale (ex EP/2 – Direttore amministrativo); finanziario/contabile (ex EP/1 – Direttore di ragioneria); archivistico/bibliotecario (ex EP/1 – Direttore di biblioteca). A tal fine i posti disponibili per la mobilità vengono pubblicati con indicazione del settore. È ammessa la mobilità del personale appartenente al settore finanziario/contabile su un posto il cui settore è amministrativo/gestionale in assenza di domande di personale appartenente a tale settore, previa valutazione dell'idoneità al cambio di settore da parte del CdA dell'istituzione di destinazione.
9. I direttori amministrativi (ex EP/2) in servizio al 30 aprile 2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, possono trasferirsi esclusivamente presso istituzioni in cui non vi sia personale EQ con incarico di "Direzione amministrativa", ivi comprese le istituzioni in cui tale vacanza derivi dalle operazioni di mobilità.
10. Laddove il titolare di un posto, in posizione di stato nell'anno accademico 2023/2024 e su cui è in servizio un'unità di personale a tempo determinato, si trasferisca, il posto è sottratto alla mobilità e riservato alla conferma del personale precario in servizio su tale posto, salvo quanto previsto dal comma 3.

ART. 3

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

1. La locuzione "utilizzo temporaneo" indica tutti i movimenti di durata annuale effettuati su cattedre o posti disponibili, ma non vacanti, di fatto liberi dai rispettivi titolari che si trovino in posizione di aspettativa, esonero o altra fattispecie prevista dalle vigenti disposizioni.
2. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità di cui all'art. 1 comma 3 fissa i termini per la pubblicazione delle iniziali disponibilità, la tempistica e le modalità per la presentazione delle istanze nonché la pubblicazione degli esiti.

ART. 4

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE

1. L'utilizzazione temporanea del personale docente di ruolo è disposta, dopo la conclusione della procedura dei trasferimenti, dalle singole istituzioni interessate.
2. Tutte le cattedre e i posti oggetto di blocco parziale e disponibili per incarichi a tempo determinato sono considerati disponibili per l'utilizzazione temporanea.
3. Le domande di utilizzazione temporanea devono essere presentate dai docenti titolari della medesima disciplina, nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale sulla mobilità, al direttore delle istituzioni interessate, il quale provvede in merito entro i termini stabiliti dalla medesima ordinanza. Le



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

domande sono corredate dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni.

4. La valutazione delle domande è affidata ad una o più commissioni, in relazione al numero delle discipline interessate alla utilizzazione, composte dal Direttore che le presiede (o da suo delegato) e da due docenti, di cui almeno uno titolare della relativa disciplina, ove presente, eletti dal collegio dei professori o, laddove presenti, dalle strutture didattiche di riferimento. Le commissioni, ai fini dell'individuazione dei docenti da utilizzare sulle cattedre o posti disponibili, procedono ad una valutazione comparativa dei candidati sulla base delle esperienze didattiche e del profilo artistico maturati, tenendo conto delle esigenze didattiche dell'istituzione.
5. La relazione finale dei lavori delle commissioni, contenente le motivazioni alla base della valutazione comparativa ivi compresa l'eventuale valutazione di inidoneità di tutti i candidati all'utilizzazione, è pubblicata sul sito dell'istituzione fino al 31 ottobre 2024, in una sezione di immediata e facile accessibilità.
6. L'utilizzazione è disposta con provvedimento definitivo del Direttore.
7. Tutte le utilizzazioni effettuate andranno caricate tra le anagrafiche del personale a tempo determinato, con causale "utilizzazione", sull'apposita piattaforma predisposta dal CINECA.
8. Sulle cattedre rese libere per utilizzazione del personale presso altra istituzione (o per altra posizione di stato del titolare) per le quali vi siano limitate esigenze didattiche, l'Istituzione può stabilire di non reclutare alcun supplente e, al contempo, di reclutare un supplente (o disporre l'utilizzazione di un docente avente fatto domanda) appartenente ad altro settore artistico-disciplinare, previa delibera del Consiglio Accademico motivata in ragione delle esigenze didattiche dell'Istituzione. Il docente così reclutato o utilizzato effettua attività didattica in relazione al settore artistico-disciplinare di appartenenza, mentre la cattedra originaria rimane non coperta per l'a.a. 2024/2025.
9. Esclusivamente in caso di posti resisi disponibili successivamente al termine per l'approvazione delle utilizzazioni, le Istituzioni possono procedere, entro il 31 ottobre 2024, alla valutazione delle domande comunque pervenute nei termini di cui al comma 3.

ART. 4 bis

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Tutti i posti su cui è stata inserita una "posizione di stato" per l'a.a. 2024/25, laddove disponibili e non coperti da personale a tempo determinato, sono considerati disponibili per l'utilizzazione temporanea.
2. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta la domanda, nei termini previsti dall'Ordinanza ministeriale sulla mobilità, corredata dal curriculum vitae e la documentazione attestante titoli di studio e professionali, all'istituzione presso la quale intenda essere utilizzato temporaneamente.
3. Per le utilizzazioni dei funzionari e dei profili EQ, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, con delibera motivata, tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione, previa valutazione comparata dei candidati in ordine all'esperienza acquisita e al curriculum presentato, individua il destinatario dell'utilizzazione o dichiara tutti i candidati non idonei esplicitando la motivazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

4. La delibera del Consiglio di Amministrazione, contenente le motivazioni alla base della valutazione comparativa ivi compresa l'eventuale valutazione di inidoneità di tutti i candidati all'utilizzazione, è pubblicata sul sito dell'istituzione fino al 31 ottobre 2024, in una sezione di immediata e facile accessibilità, in aggiunta all'ordinaria e tempestiva pubblicazione dei verbali dell'organo a norma di legge.
5. L'utilizzazione è disposta con provvedimento del Direttore, dopo l'acquisizione del nulla osta della Istituzione di provenienza. Si prescinde dal nulla osta, nel caso in cui sia interessato all'utilizzazione un Direttore amministrativo che provenga da una istituzione nella quale ne risultino in servizio due.
6. Per le utilizzazioni del personale con qualifica di assistente e di coadiutore, l'utilizzazione è adottata con provvedimento del Direttore sulla base dei criteri e dei punteggi fissati per i trasferimenti. Tale ultima tipologia di utilizzazione viene attribuita, a domanda, nel rispetto delle precedenze di legge come segue:
 - a) ai non vedenti (art. 3 L. 120/1991);
 - b) agli emodializzati (art. 61 L. 270/1982) e ai portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950;
 - c) al personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia);
 - d) al personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della L. 104/1992;
7. Nei casi di pluralità di aspiranti, ferme restando le indicate precedenze, saranno recepiti i criteri ed i punteggi fissati per i trasferimenti.
8. Tutte le utilizzazioni effettuate andranno caricate tra le anagrafiche del personale a tempo determinato, con causale "utilizzazione", sull'apposita piattaforma predisposta dal CINECA.
9. Esclusivamente in caso di posti resisi disponibili successivamente al termine per l'approvazione delle utilizzazioni, le Istituzioni possono procedere, entro il 31 ottobre 2024, alla valutazione delle domande comunque pervenute nei termini di cui al comma 3.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA (ALL. A)

ART.5

ANZIANITA' SERVIZIO

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a), b), c), d), e), del punto 1 della tabella di valutazione (allegato A) al presente contratto, deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale docente, tecnico e amministrativo delle accademie, dei conservatori, dei politecnici delle arti e degli ISIA per l'a.a. 2024/2025.
2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) dell'allegato A comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza¹, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina ivi compreso quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato (1).

¹ Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a:

- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

3. L'anzianità di cui alla lettera b) dell'allegato A comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza prestato nelle Accademie di belle arti (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), nei Conservatori (ivi compresi gli ex-IMP) e negli ISIA;
4. Tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare, prestato in costanza di rapporto di impiego in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza.
5. L'anzianità di cui alla lettera c) dell'allegato A comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), nei Conservatori (ivi compresi gli ex-IMP) e negli ISIA riferiti sia al servizio pre-ruolo sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio prestato in fascia diversa da quella di attuale appartenenza e il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego anche in ruoli diversi da quelli di appartenenza.
6. L'anzianità di ruolo di cui alla lettera f) dell'allegato A comprende gli anni di servizio prestati in qualità di docente in altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni di alta formazione artistica e musicale pubbliche in altri Paesi UE. Ai fini della valutazione, i servizi svolti all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana all'estero.
7. Qualora l'interessato abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione (allegato A) sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno accademico o scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio (art. 11, comma 14, L. 124/99). In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
8. Al personale di ruolo e non di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13.8.1984, n.476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.Lgs 16/4/1994 n.297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda lettere a) e b) dell'allegato. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
9. L'anzianità di cui alla lettera d) dell'allegato A comprende il servizio nel ruolo di attuale appartenenza, senza distinzione di fascia, prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'istituzione di attuale titolarità ivi compreso quello svolto nelle sezioni all'epoca staccate e diventate autonome (2)² nonché nei Conservatori di musica statizzati (ivi compreso l'ex ISSM di

c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

d) Ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza (fino al 16/2/2005)

² Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Bergamo) anche prima della statizzazione (purché svolti presso IMP in seguito a riconoscimento dello statuto di istituto pareggiato) e nelle Accademie di belle arti statizzate (ivi compresa l'ex Accademia di Bergamo), purché il servizio sia stato prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM.

10. L'anzianità di cui alla lettera e) comprende il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia. Si applica l'articolo 1 comma 6.
11. Sono attribuiti, inoltre, p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (ivi comprese le istituzioni statizzate) oltre il triennio e p. 3 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità dopo il quinquennio (ivi compresi gli anni di servizio prestati nelle sezioni all'epoca staccate). È altresì attribuito un punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, oltre il triennio e p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo, senza distinzione di fascia, oltre il quinquennio. Il servizio prestato presso le Accademie statizzate può essere conteggiato ai fini del presente comma laddove prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM.
12. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio oppure oltre il triennio nella istituzione o nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera d) – e) del Punto 1 della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale docente e non docente delle Accademie, dei Conservatori, dei Politecnici delle arti e degli ISIA.
13. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera d) dell'allegato A devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nella istituzione (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la istituzione stessa ovvero nelle sezioni all'epoca staccate diventate autonome (2). Il servizio prestato presso l'Accademia di Bergamo e presso l'ex ISSM di Bergamo è valido ai fini della continuità del servizio presso il Politecnico delle arti di Bergamo.
14. Parimenti per l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera e) dell'allegato A devono concorrere la titolarità nell'insegnamento e la prestazione del servizio nel medesimo (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina).
15. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione e nell'insegnamento è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. Conseguentemente a titolo esemplificativo, i punteggi per la continuità devono essere attribuiti nel caso di congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva, per mandato politico e amministrativo, nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di incarico alla direzione, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso etc.
16. Le utilizzazioni temporanee di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis nonché gli scambi di sede interrompono la continuità e non consentono l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera d) dell'allegato A.
17. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera e) dell'allegato A, è valutabile come servizio prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità il periodo trascorso in



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

dottorato di ricerca. Tale periodo non è invece valutabile come servizio prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione (lettera d) dell'allegato A).

ART. 6

ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli così come previsto dalla lettera a) punto 2 della tabella di valutazione allegato A, spetta solo per la provincia di residenza del coniuge ovvero dei figli.
Detto punteggio sarà attribuito solo se sarà allegata una dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U 445/2000. In tale dichiarazione personale dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve risultare anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, salvo il caso in cui si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'O.M..
2. Nel caso in cui nella provincia di residenza, della persona a cui si chiede il ricongiungimento, non vi siano istituzioni richiedibili, il punteggio del ricongiungimento sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa fra le preferenze espresse.
3. Nell'eventualità in cui il docente non provveda ad indicare la provincia più vicina, ma si limiti ad indicare la provincia di residenza del familiare, in cui non vi sono istituzioni richiedibili, sarà cura dell'ufficio competente apportare la variazione, assegnando la provincia più vicina.
4. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale sostitutiva ai T.U 445/2000 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona a cui intende ricongiungersi.
5. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude l'attribuzione del punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di servizio nei 3 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità docente. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere b) e c) il compimento dei 6 anni e diciotto anni deve avvenire nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti.
8. Il punteggio previsto dalla lettera d del punto 2 della tabella di valutazione e' attribuito nei seguenti casi:
 - a) Figlio minorato ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situato l'istituto.
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio- riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella provincia nel cui ambito è situata la struttura, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
9. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a, b, c, d della tabella sono cumulabili fra di loro.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

10. L'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del T.U 445/2000.
11. In relazione al disposto dell'art. 33 della legge n.104/92, i parenti (ad esclusione dei figli e del coniuge) o gli affini entro il terzo grado hanno titolo all'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) del punto 2 della tabella di valutazione allegato A, se il trasferimento è richiesto per la provincia ove risieda il portatore di handicap.
12. Alle medesime condizioni il punteggio vale anche per le istituzioni della provincia più vicina a quella di residenza del portatore di handicap secondo quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
13. Per fruire di tale punteggio i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dall'art. 8 comma 7 del presente verbale di confronto.
14. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere d ed e dell'Allegato A punto 2 sono cumulabili fra di loro solo se non si riferiscono alla stessa persona.

ART. 7

TITOLI GENERALI

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera a) del punto 3 della tabella di valutazione, è equiparata all'inclusione in graduatoria di merito, l'inclusione in terne di concorsi a cattedra o posti in istituti di istruzione artistica.
2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera b, i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera e vanno riconosciuti, oltre ai corsi previsti dagli statuti dell'università (art. 6 l. 341/90) ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4-1° comma l. 341/90), anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 , realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).
4. Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.73, n. 580, convertito con modificazioni nella l. 30.11.73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali autorizzate per rilasciare titoli aventi valore legale a norma di legge.
5. Il diploma accademico di II livello è valutato ai fini del punto 3 lettera c) in aggiunta al punteggio attribuito al diploma accademico di I livello o al diploma del previgente ordinamento.
6. La laurea (laurea triennale) è valutata ai fini del punto 3 lettera d) solo in assenza di laurea magistrale.

ART. 8

DIRITTI A PRECEDENZE PREVISTE DA LEGGI DI TUTELA

1. Hanno titolo alla precedenza assoluta al trasferimento su qualunque sede richiesta, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
 - soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1[^], 2[^] e 3[^] annesse alla tab. A L. 648/1950.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

2. Successivamente ai soggetti di cui al comma 1 ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa alla provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
3. Successivamente alle categorie di cui ai commi 1 e 2 hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di trasferimento il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura e a condizione che sia stata espressa come prima preferenza, ovvero nella provincia più vicina a quella di residenza o cura in cui vi è un'istituzione AFAM (per i docenti della medesima tipologia dell'istituzione di provenienza³), a condizione che sia stata espressa come prima preferenza.
4. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza al solo figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
 - a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 - b) documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno accademico.
 - c) Che nessuno di altri eventuali figli abbia chiesto di fruire periodicamente nel 2023/2024, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001⁴.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza non spetta, ferma restando l'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A punto 2 lettera e) e all'allegato A1 punto 2 lettera e).

La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura e a condizione che sia stata espressa come prima preferenza, ovvero nella provincia più vicina a quella di residenza o cura in cui vi è un'istituzione AFAM (per i docenti della medesima tipologia dell'istituzione di provenienza³), a condizione che sia stata espressa come prima preferenza.

5. L'attribuzione delle precedenze di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.
6. Il rapporto di discendenza e coniugio, deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.
7. In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

³ Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica, ISIA. Il Politecnico delle Arti di Bergamo vale sia come Accademia di Belle Arti che come Conservatorio di Musica.

⁴ La condizione prevede quindi che il richiedente sia l'unico figlio ad avere chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile nell'arco del 2023/2024 (a prescindere che siano poi stati fruiti o meno), oppure che né il richiedente né alcun altro figlio abbiano richiesto o usufruito di tali giorni di permesso nell'arco del 2023/2024.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- a) Lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg., dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto
- b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- c) la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- d) per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- e) per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- f) Per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni-deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
 - ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

8. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento. Sarà cura dell'istituzione di titolarità dell'interessato verificare che dalla documentazione presentata, al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. Le Istituzioni e il Ministero possono attivare il soccorso istruttorio laddove la documentazione sia incompleta, purché l'integrazione documentale riguardi esclusivamente documenti esistenti al momento della presentazione della domanda.
9. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare l'interessato, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, sulle cattedre o sui posti residuali dopo i trasferimenti.
10. I requisiti di precedenza devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

ART. 8-BIS

PRECEDENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO

1. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio di cui all'Allegato A punto 1 del presente verbale, e, a parità di anzianità di servizio di cui all'Allegato A punto 1 del presente verbale, dalla maggiore età anagrafica.

ART. 9

TRASFERIMENTI AI SENSI DELLE LEGGI 266/1999 E 86/2001 E PRECEDENZE AI SENSI DEL C.C.N.Q.

1. Fatte salve le precedenze di cui all'articolo 8, il personale AFAM, coniuge convivente di militare o di categoria equiparata, nonché il coniuge di persona cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28.7.1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29.3.2001, n. 86 ha titolo alla precedenza nei trasferimenti, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla provincia nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge; in mancanza di istituzioni richiedibili in detta provincia la precedenza è attribuita sulla provincia viciniora ove sussistano istituzioni richiedibili.
2. Per fruire del trasferimento, il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti lo stato coniugale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

TITOLO III

ART. 10

ALLEGATI E NORMA DI RINVIO

1. Gli allegati A e A1 con le relative note, concernenti la tabella di valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia, ai fini dei trasferimenti del personale docente, tecnico e amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante delle presenti disposizioni.
2. Le note di cui al punto 2 dell'allegato A e gli artt. 5,6,7 del presente contratto sono applicabili anche alle valutazioni dei titoli del personale non docente.
3. Ove ricorra il termine "coniuge" è da intendersi riferito anche ai rapporti di unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

ART. 11

SUPERAMENTO DELLA SECONDA FASCIA

1. Alla luce della trasformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia disposto con D.M. 565/2021, tutti i posti delle Accademie di Belle Arti riferiti ai settori artistico-disciplinari ABAV01, ABAV02, ABAV05, ABAV07, ABAV11, ABAV13 ABPR22 e ABST47 sono disponibili alla mobilità del personale in servizio su tali settori artistico-disciplinari senza distinzione di fascia di docenza.
2. Al personale transitato al ruolo di prima fascia dal 20.5.2021 ai sensi del D.M. 565/2021, con riferimento ai servizi prestati in seconda fascia, per gli anni accademici 2020/2021 e precedenti potrà essere attribuito il punteggio previsto al punto 1-anzianità di servizio, lettera c) dell'allegato A, mentre non potrà essere attribuito il punteggio previsto al punto 1, lettera a).

ART. 12

STATIZZAZIONE

1. Il personale titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni statizzate partecipa a pieno titolo alle procedure di mobilità.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DEI TRASFERIMENTI

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

- a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)p. 6
- b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza.....p. 6
- c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenzap. 3
- d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b.
per i primi 3 annip. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)p. 2
per ogni anno oltre il quinquenniop. 3
- e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza
per i primi 3 anni p. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)p. 1
per ogni anno oltre il quinquenniop. 2
- f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero)p. 1,5



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

- a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)..... p. 6
- b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2).....p. 4
- c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)p. 3
- d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)..... p. 6
- e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(4):p. 3

Punto 3 - TITOLI GENERALI

- a) per ogni promozione di merito distinto.....p. 3
- b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza(1)p. 4
per un massimo di p.12
- c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollentep. 5
- d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollentip. 4
- e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annualep. 2
per un massimo di p.4



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

NOTE ALLEGATO A

PUNTO 1 – ANZIANITA' DI SERVIZIO

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:
- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
 - b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
 - c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)
 - d) Ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza (fino al 16/2/2005)
- (2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi.
- I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

PUNTO 2 – ESIGENZE DI FAMIGLIA

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n.309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.
- (3) non può essere cumulo il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

PUNTI 3 - TITOLI GENERALI

- (1) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

ALLEGATO A 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE NON DOCENTE

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

- a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)
.....p. 2
- b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego
.....p. 1
- c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b)
.....p. 24
- d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a, b e c)
oltre il trienniop. 8
oltre il quinquenniop.12

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

- a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)p. 24
- b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2).....p. 16
- c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)
.....p. 12
- d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)p. 24
- e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(1):p. 12



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Punto 3 - TITOLI GENERALI

- a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazionep. 6
fino al massimo di p. 24
- b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superatop. 12

Punto 4 – TITOLI DI CULTURA

Per coadiutori:

- a) diploma di scuola superiorep. 24
- b) laurea o laurea magistrale o titolo equipollentep. 24
- c) specializzazione post-laurea e dottorato di ricercap. 12

Per assistenti:

- a) laurea o laurea magistrale o titolo equipollente.....p. 24
- b) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricercap. 12

Per funzionari, EP1 e EP2

- a) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricercap. 12
- b) laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza....p. 12



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

NOTE ALLEGATO A 1

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
 - Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
 - Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
 - Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
 - Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
 - I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.;
 - Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021.
2. Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
 - il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

3. Il punteggio previsto alla lettera c) allegato A1) è attribuito: per il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l'allegato C 5 all' O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc... Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.
2. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
3. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- 4. Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.